

Condizioni generali di vendita della Solvay Chemicals International SA ("SCI")
Riferimento: SCI GTC-IT-Rev. 01/01/2006

Articolo 1 – Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita ("*le Condizioni*"), i seguenti termini hanno il significato definito qui di seguito:

- per "*Acquirente*" s'intende il cliente nonché qualsiasi persona che gli succeda o a cui sono stati ceduti i diritti, che acquista i Prodotti;
- per "*Prodotto(i)*" s'intende il prodotto come specificato nella conferma d'ordine scritta nell'offerta della SCI;
- per "*Contratto(i)*" s'intende ogni transazione tra l'Acquirente e la SCI per la vendita di Prodotti all'Acquirente.

Articolo 2 – Campo di applicazione

Le Condizioni si applicano esclusivamente ad ogni contratto, restando espressamente escluse le condizioni generali di acquisto dell'Acquirente.

Articolo 3 – Offerte – Ordini

3.1. Le offerte della SCI non rivestono un carattere obbligatorio, anche se sono accompagnate da una scadenza. Gli ordini, siano essi trasmessi direttamente alla SCI o dai suoi intermediari commerciali, sono considerati accettati e il contratto esiste soltanto dopo la conferma scritta da parte della SCI.

L'avviso di ricezione dell'ordine non vale come accettazione dell'ordine.

3.2. Deroghe o modifiche alle offerte, a un contratto o alle presenti condizioni non saranno valide se non sono state espressamente accettate per iscritto dalla SCI.

Articolo 4 – Termini di consegna – Consegna e fatturazione parziali

La SCI si sforza di rispettare i termini di consegna i quali sono tuttavia espressi a titolo puramente indicativo e la SCI non può essere ritenuta responsabile in caso di ritardo. Sono permesse consegne e fatturazioni parziali.

Articolo 5 – Prezzi e termini di pagamento

5.1. Il prezzo dei Prodotti ("*il Prezzo*") è il prezzo indicato nell'offerta non vincolante della SCI e/o nella sua conferma d'ordine (che prevale sull'offerta) o se non è stato offerto alcun prezzo il prezzo del listino corrente dei Prodotti della SCI. Il prezzo è netto e s'intende esclusi i diritti doganali, tasse e imposte (collettivamente "*le Tasse*") applicabili alla vendita dei Prodotti.

5.2. Nel caso in cui, su richiesta dell'Acquirente, il prezzo dovesse essere fissato e fatturato in una valuta diversa dalla valuta indicata dalla SCI nella sua offerta o nella sua conferma d'ordine, l'acquirente indennizzerà la SCI per qualsiasi perdita derivante dalla variazione del cambio tra queste due monete che si dovesse verificare tra la data in cui il Prezzo è stato fissato dalla SCI nella sua offerta o nella sua conferma d'ordine e la data effettiva del pagamento.

5.3. Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente paga il prezzo e le tasse fatturate dalla SCI entro 30 giorni dalla data della fattura.

5.4. Qualsiasi somma dovuta alla SCI in virtù delle presenti Condizioni è considerata pagata

- a) quando è pagata sul conto corrente bancario della SCI, o
- b) in caso di cessione del credito, quando al cessionario dello stesso sia stata effettivamente pagata la somma in modo definitivo e senza ricorso di terzi legato alla modalità di pagamento. L'Acquirente è responsabile della modalità del pagamento e sostiene tutte le spese legate a tale modalità di pagamento.

5.5. In caso di mancato completo pagamento alla scadenza del Prezzo e di tutte le Tasse applicabili, e senza alcun pregiudizio nei confronti di altri diritti o di interessi, qualsiasi somma non pagata comporterà, a partire dalla data di scadenza, con pieno diritto e senza diffida, un interesse al tasso di riferimento interbancario a tre mesi (per es. EURIBOR per EUR, LIBOR PER \$ USA, ecc.) in vigore alla data di scadenza del Prezzo e maggiorato di una percentuale di 7 punti. Inoltre, la SCI potrà reclamare tutte le relative spese di riscossione sostenute, con un minimo di duecentocinquanta euro. Qualsiasi mancato pagamento alla scadenza comporta l'immediata esigibilità di qualsiasi altro importo dovuto dall'Acquirente.

Inoltre, qualsiasi mancato pagamento conferisce alla SCI il diritto di rescindere immediatamente tutti i Contratti in corso con l'Acquirente, anche se la loro esecuzione è stata avviata, e/o di sospendere ogni consegna. La SCI notificherà all'Acquirente questa rescissione.

Articolo 6 – Trasferimento dei rischi e consegna

A meno che le parti non abbiano stabilito di comune accordo un Incoterm (nel senso inteso nell'ultima versione delle regole della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione delle condizioni commerciali), i rischi di perdita o di danno al Prodotto saranno trasferiti all'Acquirente e la consegna sarà effettuata franco fabbrica quando il Prodotto sarà reso disponibile per il ricevimento dal primo trasportatore all'Acquirente.

Articolo 7 – Trasferimento di proprietà e riserva di proprietà

7.1 Nonostante il trasferimento del rischio all'Acquirente in virtù dell'articolo 6 che precede, la proprietà del Prodotto sarà trasferito all'Acquirente soltanto al totale pagamento del prezzo e di tutte le somme dovute alla SCI. Finché il pagamento non sarà stato effettuato, il Prodotto resterà di proprietà della SCI (qui di seguito "Il Prodotto con Riserva di Proprietà").

7.2. L'Acquirente terrà il Prodotto con Riserva di Proprietà e lo immagazzinerà a sue spese separatamente dai suoi propri beni e dai beni di terzi. Il Prodotto con Riserva di Proprietà sarà immagazzinato in modo adeguato e protetto, assicurato per il suo valore di sostituzione, e identificato come appartenente alla SCI.

7.3 L'Acquirente non è autorizzato a dare il Prodotto con Riserva di Proprietà in garanzia ai suoi creditori, in particolare in pegno o per eseguire un pignoramento, né per creare un privilegio su tali beni.

7.4. In caso d'inadempimento dell'Acquirente nell'esecuzione del Contratto e in particolare in caso di mancato pagamento, la SCI o il suo agente avrà il diritto di prendere tutte le misure atte a riprendere immediatamente possesso del Prodotto con Riserva di Proprietà. Tutti i costi sostenuti dalla SCI o suoi agenti in questo ambito saranno sostenute dall'Acquirente.

7.5. Nel caso in cui il Prodotto con Riserva di Proprietà venga trasformato o mischiato con altri prodotti, la proprietà della quota del prodotto finito risultante dal rapporto tra il valore del Prodotto con Riserva di Proprietà e quello del prodotto finito sarà automaticamente trasferito alla SCI.

7.6. In caso di vendita o di perdita del Prodotto con Riserva di Proprietà, l'importo ricevuto dall'Acquirente a compensazione di tale vendita o di tale perdita sarà trasferito alla SCI.

7.7. In caso di costituzione di pegno, di privilegio o di diritto di ritenzione sul Prodotto con Riserva di Proprietà o in caso di sequestro del Prodotto con Riserva di Proprietà, l'Acquirente lo comunicherà immediatamente per iscritto alla SCI e trasmetterà alla SCI tutta l'informazione necessaria con l'intento di opporsi al sequestro o a qualsiasi altra misura esecutiva. Le spese dell'azione di rivendicazione della SCI nei confronti di terzi saranno sostenute dall'Acquirente nella misura in cui un tribunale non attribuisca tali spese a carico di terzi.

7.8 . L'Acquirente prenderà tutte le misure necessarie affinché la riserva di proprietà della SCI sul Prodotto sia valida e opponibile ai terzi.

Articolo 8 – Ispezione del Prodotto

8.1. L'Acquirente deve esaminare il Prodotto immediatamente all'atto della consegna.

8.2. In caso di avaria o di ammanco, l'Acquirente deve prendere tutte le disposizioni atte a salvaguardare i diritti delle parti nei confronti del trasportatore e l'assicuratore, in particolare formulando in modo preciso e in tempo utile, i reclami o le riserve nei confronti del trasportatore marittimo o altro.

8.3. In caso di avaria, di ammanco o di Prodotto difettoso, l'Acquirente prenderà inoltre tutte le misure che consentono l'ispezione del Prodotto da parte della SCI, del suo agente o di qualsiasi terza parte dallo stesso nominata, se necessario in presenza di tutte le parti interessate.

Articolo 9 – Reclamo – Garanzia

9.1. In caso di difetto apparente o di qualsiasi altro reclamo riguardante la consegna del Prodotto, l'Acquirente deve segnalarlo immediatamente alla SCI per telefono o per e-mail e confermarglielo per posta scritta entro otto giorni dalla consegna del Prodotto. In caso di vizio occulto, l'Acquirente deve notificarlo alla SCI entro otto giorni dalla scoperta del vizio occulto e non oltre i dodici mesi successivi alla consegna del Prodotto difettoso. Alla scadenza di uno o l'altro termine la SCI non potrà essere ritenuta responsabile e qualsiasi diritto dell'Acquirente, di qualsiasi natura esso sia, decadrà rispetto a tale difetto o a tale vizio del Prodotto.

9.2. Con riserva delle disposizioni che seguono e salvo accordo contrario, la SCI garantisce la conformità del Prodotto alle specifiche standard della SCI alla consegna del Prodotto. Salvo espressa disposizione nella sua offerta o nella sua conferma d'ordine, la SCI non dà nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, in virtù della legge o altrimenti, quanto alla qualità soddisfacente o alla conformità del Prodotto per una particolare finalità.

9.3. Quale che sia la causa del reclamo riguardante un Prodotto, la responsabilità della SCI si limita, a sua libera scelta, alla sostituzione o al rimborso del prezzo del Prodotto riconosciuto mancante, non conforme o difettoso.

9.4. La garanzia della SCI non sarà valida in caso di uso inappropriato o abusivo del Prodotto, di stoccaggio o di manutenzione inadeguata del Prodotto, di mancato rispetto (se del caso) delle

istruzioni della SCI, di modifica del Prodotto da parte dell'Acquirente o da parte di terzi. Inoltre, la garanzia non si applicherà in caso di normale usura del Prodotto o di qualsiasi difetto risultante dalle specifiche pretese dall'Acquirente stesso o per suo conto.

9.5. I Prodotti devono essere usati da persone competenti, a loro discrezione e rischio, sia che i Prodotti siano utilizzati da soli sia in combinazione con altre sostanze, prodotti, o in qualsiasi procedimento. L'Acquirente è il solo responsabile nel stabilire l'adeguatezza del Prodotto alla finalità per la quale è utilizzato, al modo in cui è utilizzato, e se tale utilizzo rispetta o meno i brevetti.

9.6. Qualsiasi consiglio, istruzione e/o raccomandazione rispetto ai Prodotti e/o al loro utilizzo, dati per iscritto o oralmente dai dipendenti della SCI o dai suoi agenti sono in buona fede. La SCI si limita a badare che l'informazione sia data con una competenza e una cura ragionevoli.

Articolo 10 – Limite di responsabilità

10.1. La SCI non è in nessun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente di qualsiasi perdita o danno indiretto, speciale o conseguente.

10.2. Nella misura permessa dalla legge e con riserva delle altre Condizioni, qualsiasi altra responsabilità della SCI nei confronti dell'Acquirente, sul piano contrattuale e/o extracontrattuale, è limitata all'importo del Prezzo in virtù del Contratto interessato, ad eccezione dei casi di lesioni personali e morte.

10.3. Nessuna limitazione di responsabilità potrà aversi nel caso di dolo o colpa grave da parte di SCI.

Articolo 11 – Forza Maggiore

Il caso di forza maggiore e, in generale, qualsiasi circostanza che impedisca, riduca o ritardi la fabbricazione o la spedizione dei Prodotti, o che renda esorbitante per la SCI l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, dà alla SCI la facoltà, a seconda dei casi, di porvi fine, di ridurle o di sospendere l'esecuzione, non potendo l'Acquirente pretendere un risarcimento per questa ragione. Sono in particolare considerati come causa di forza maggiore qualsiasi causa, evento o circostanza che sia fuori dal ragionevole controllo della SCI, quali, tra l'altro: guerra, mobilitazione, sciopero e serrata, rivolta, conflitto sociale, rottura di macchina o arresto della produzione, esplosione, fuoco, catastrofe naturale, inondazione, restrizione nei mezzi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o energia e qualsiasi intervento delle pubbliche autorità. Qualora il caso di forza maggiore durasse più di dieci giorni, la SCI si riserva il diritto di rescindere immediatamente il Contratto con una semplice notifica.

Articolo 12 – Solvibilità dell'Acquirente/ cambiamento della situazione legale o finanziaria

Se l'Acquirente è in stato di fallimento o di messa in liquidazione, se viene nominato un curatore o un amministratore giudiziario per tutto o parte delle proprietà o degli attivi dell'Acquirente o se un titolare di garanzie ne prende possesso, o se l'Acquirente cessa o minaccia di cessare il proseguimento delle sue attività, o se la SCI può ragionevolmente temere che uno degli eventi sopra citati in questa clausola sia sul punto di verificarsi (e che lo notifica quindi all'Acquirente) in tal caso, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto e riparazione della SCI, la SCI può

rescindere il Contratto e sospendere qualsiasi consegna. Inoltre, il Prezzo dei Prodotti che sono stati consegnati ma non ancora pagati diventerà immediatamente esigibile nonostante ogni altro precedente accordo contrario.

Articolo 13 – Rinuncia - Nullità

13.1. Qualsiasi rinuncia da parte della SCI a rivendicare un'inadempienza dell'Acquirente non può essere interpretata come una rinuncia da parte della SCI a rivendicare un'ulteriore inadempienza della stessa natura o qualsiasi altra inadempienza.

13.2. la nullità, l'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole delle presenti Condizioni non intacca la validità delle altre disposizioni che resteranno in vigore. Le parti si consulteranno e negozieranno in buona fede la sostituzione della clausola nulla, invalida o inapplicabile con una disposizione valida e avente un effetto economico equivalente.

Articolo 14 – Diritto Applicabile

Le presenti condizioni sono regolate e interpretate in conformità alle leggi Italiane.

Salvo espressa disposizione contraria nelle presenti Condizioni, gli articoli da 2 a 88 della Convenzione di Vienna datata 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale delle merci si applicano a tutti i Contratti.

Articolo 15 – Foro Competente

Le parti s'impegnano a tentare in primo luogo di regolare in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere tra di loro riguardo l'esecuzione o l'interpretazione del Contratto. In mancanza di una definizione in via amichevole, la controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.